

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2902

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col il Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	7
Traduzione non ufficiale	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni contribuenti alla Forza multinazionale di protezione con riferimento allo *status* di detta Forza, firmato a Roma il 21 aprile 1997, come già enunciato dal Governo nella comunicazione pronunciata il 16 aprile 1997 durante la sessione congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa, ha il fine di assistere l'Albania in questa difficile fase della sua storia, ciò in linea con le decisioni assunte in sede di Unione europea, di Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE) ed in conformità al mandato conferito dalla Risoluzione adottata dal Consiglio delle Nazioni Unite il 28 marzo ultimo scorso. In questo quadro, avente finalità preminentemente umanitarie, si pone l'Accordo che risulta imperniato sulla definizione della Forza multinazionale di protezione (FMP). Alcune clausole comportano l'autorizzazione alla ratifica dell'Atto internazionale, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, facendo esse riferimento a forme di arbitrato per risolvere le controversie. L'Accordo, prevedendo una serie di immunità e privilegi a favore del personale della Forza (già operativa in territorio albanese), contiene una clausola di applicazione provvisoria, come già preannunciato dal Governo nella relazione del 16 aprile 1997 sopra richiamata. L'onere finanziario dell'operazione in quanto tale trova la propria fonte nel decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, della legge 20 giugno 1997, n. 174, mentre l'Accordo, di per sè, non prevede impegni di spesa se non per eventuali esborsi dovuti a fatti causati, come meglio si vedrà commentando l'articolo VIII.

Costituiscono, assieme all'Italia, le Parti dell'Accordo: l'Albania, da un lato, e l'Austria, la Danimarca, la Francia, la Grecia, la Romania, la Spagna, la Turchia, dall'altro, cui si è aggiunta recentemente la Slovenia.

L'articolo I indica la sfera di applicazione (comma 1) e definisce i soggetti destinatari delle norme contenute nell'Accordo (comma 4), quali la Forza multinazionale di protezione (coalizione di Nazioni che forniscono truppe), le strutture (i locali ed il territorio necessario all'operazione) o il personale della Forza. Al comma 2 è prevista la possibilità per le Parti di stipulare accordi supplementari in vista sia della definizione, in maggior dettaglio, dell'operazione, sia della sua evoluzione futura.

L'articolo II, in rubrica: privilegi ed immunità della Forza e del suo personale, dopo un richiamo (commi 1 e 2) all'internazionalità dell'impegno, nonchè al rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, compatibilmente con il mandato conferito, stabilisce (comma 3) che si applicano al personale della Forza, tranne nel caso in cui sia diversamente previsto dall'Accordo, le disposizioni contenute nella Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 (resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1967, n. 1318). Gli altri punti (commi 4 e 5) concernono le immunità fiscali per gli emolumenti percepiti dal personale, l'esenzione da bolli ed imposte, nonchè il riconoscimento di patenti di guida ed altri permessi. Infine vengono regolamentate (commi 6 e 7) i segni distintivi della Forza quali le uniformi, la bandiera nazionale, riconoscendo, inoltre, la possibilità di possedere e portare armi.

L'articolo III esenta (commi 1 e 2) il personale della Forza da procedimenti legali in cui potrebbero incorrere sia per atti svolti

sia per opinioni espresse ed inoltre lo considera immune da arresto o detenzione. Dopo un richiamo all'assistenza giuridica che dovranno prestarsi l'Albania, da un lato, e le Nazioni partecipanti alla Forza, dall'altro (comma 4), si definisce, privilegiando la giurisdizione esclusiva dei rispettivi elementi nazionali ed ammettendo la potenziale richiesta di estradizione dello Stato ospitante, il caso in cui un membro della Forza abbia commesso un reato penale.

L'articolo IV concerne l'identificazione dei membri della Forza con un documento rilasciato dal Comandante (comma 1), che il personale, anche assunto in loco, è tenuto eventualmente a presentare (comma 2), ma non a consegnare, al funzionario preposto del Governo locale.

L'articolo V, in rubrica: membri deceduti, regola l'ipotesi del personale della Forza morto su suolo albanese.

Con l'articolo VI viene sancita la libertà illimitata di passaggio sia del personale che dei mezzi, nonchè si assume, da parte albanese, l'impegno di agevolare tale transito.

L'articolo VII riguarda la cessione temporanea da parte albanese di locali da adibire alle esigenze della Forza. Tali luoghi, esenti da oneri, imposte o dazi, saranno considerati inviolabili (comma 1, lettere a) e b)) e avranno in esenzione - o, ove questo non sia possibile, alla tariffa più agevolata - acqua ed energia elettrica (comma 2). È prevista (comma 4) la possibilità che la Forza, per proprie esigenze collegate all'operazione, apporti modifiche o miglioramenti a strade, sistemi di utenze, ponti, gallerie o edifici.

Le istanze e i procedimenti legali trovano regolamentazione nell'articolo VIII. Premesso (comma 1) che le richieste di danno o lesione a personale o a proprietà del Governo ospitante saranno sottoposte al Comandante della Forza e che ciascuna delle Nazioni partecipanti alla FMP può rinunciare, per danni subiti, tranne l'ipotesi di misfatti gravi e intenzionali, al proprio indennizzo, i danni provocati dalla Forza a svantaggio dell'Albania, delle persone fisiche o

giuridiche di quel Paese saranno regolate con appositi e separati Accordi (comma 2). Nel caso in cui le istanze per lesioni o danni subiti dal Governo ospitante o dai suoi cittadini avvenga in occasione di disordini ovvero per accadimenti incidentali ad esigenze operative, nulla sarà dovuto dalla Forza per indennizzi (comma 3). Al Comandante della Forza debbono essere notificati eventuali procedimenti civili intentati da qualunque tribunale albanese nei confronti del personale della Forza (comma 4). Nel caso in cui il Comandante della Forza accerti che il procedimento si riferisce a mansioni o/a compiti ufficiali, la procedura nei confronti del personale sarà sospesa. Per altri casi concernenti controversie o cause di diritto privato, non avendo il tribunale locale giurisdizione, si rinvierà, ai sensi dell'articolo I, comma 2, del presente Accordo, ad apposite intese che istituiranno una Commissione permanente per i contenziosi (comma 4, lettera a)). Nel caso in cui il procedimento intentato concerna attività svolte dal personale non nell'esercizio di mansioni o di compiti ufficiali, tale procedimento potrà avere corso, pur nel rispetto della difesa del convenuto e soprattutto dei suoi compiti nell'ambito della Forza, non potendosi operare nei suoi confronti sia in termini cautelari, sia di libertà personale (comma 4, lettera b)).

L'articolo IX concerne l'approvvigionamento per alimenti, carburante, veicoli ed altre attrezzature; la possibilità di importare in esenzione da dazi; e l'assistenza sanitaria.

Mentre l'articolo X riguarda la messa a disposizione della FMP, da parte albanese, di valuta locale; l'articolo XI verte sulle agevolazioni nei mezzi di trasmissione, al fine di garantire la piena capacità di comunicazione e l'articolo XII concerne l'impegno del Comandante la Forza e del Governo ospitante di garantire un collegamento stretto ed adeguato tra le Parti.

In caso di controversie (articolo XIII), relative all'interpretazione ed applicazione

dell'Accordo in commento, che non potranno essere composte tramite negoziati diretti, le Parti si impegnano a comporle attraverso le vie diplomatiche (comma 1). Per le controversie, invece, attinenti al personale assunto localmente, si prevede la possibilità di comporle attraverso procedure amministrative predisposte dal Comandante della Forza e dalle Autorità albanesi.

L'articolo XIV, infine, prevede le clausole di vigenza dell'Accordo, nonché la possi-

bilità di recesso per le Parti e la possibilità di apportare emendamenti al contenuto dell'Atto medesimo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

AND

THE GOVERNMENTS OF THE NATIONS CONTRIBUTING TO THE

MULTINATIONAL PROTECTION FORCE BEARING ON THE STATUS

OF THE SAID FORCE



AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA AND THE GOVERNMENTS OF THE NATIONS CONTRIBUTING TO THE MULTINATIONAL PROTECTION FORCE BEARING ON THE STATUS OF THE SAID FORCE

Considering: Resolution 1101 adopted by the Security Council of the United Nations on 28th March, 1997, authorizing a Multinational Protection Force (FMP) in ALBANIA;

Taking note: of the consent of the Government of the Republic of ALBANIA to a multinational military Force with Italian leadership;

the Government of ALBANIA and the Government of those Nations contributing to the FMP, hereinafter called the Parties, hereby;

HAVE AGREED AS FOLLOWS

Article I

Scope of application and definitions

1. The provisions of this Agreement apply to the civilian and military personnel, property and assets of national elements/units of those Nations participating in the operation, when acting in connection to the Operation or the relief of the civilian population.
2. Supplementary arrangements may be concluded by the contracting Parties to work out details for the Operation also taking into account its further development.
3. Unless specifically provided otherwise, the provisions of the present Agreement and any obligation undertaken by the authorities or any privilege, immunity, facility or concession granted to the FMP in the Republic of ALBANIA or any member thereof apply in the Republic of ALBANIA.
4. For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:
 - (a) "the FMP" means the Multinational Protection Force, consisting of a coalition of Nations contributing troops in order to carry out Resolution 1101 adopted by the Security Council of the United Nations on 28 March 1997, authorizing upon request an intervention by a Multinational Protection Force in the Republic of Albania.
 - (b) "the Operation" means the support, preparation and participation by Nations, contributing to the FMP;
 - (c) "FMP personnel" means the military and civilian personnel belonging to the land, sea or air armed services of the FMP in the Republic of ALBANIA when in the territory of the

Republic of ALBANIA in connection with their official duties, with the exception of personnel locally recruited;

- (d) "Facilities" means all premises and land required for conducting the operational, training and administrative activities by the FMP for the Operation as well as for accommodations of the FMP personnel;
- (e) "Government" means the Government of the Republic of ALBANIA.

Article II

Privileges and immunities of the FMP and FMP-personnel

1. The FMP and the FMP-personnel, enjoying privileges and immunities under this Agreement, shall refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of the present Agreements. The FMP and the FMP-personnel shall respect local laws and regulations insofar as it is compatible with the entrusted mandate. The FMP Force Commander shall take all appropriate measures to ensure the observance of those obligations.
2. The Government undertakes to respect the exclusively international nature of the FMP. The FMP and the FMP-personnel, during their own activity in ALBANIA, should contact and cooperate with the legitimate central and local authorities of the Republic of ALBANIA.
3. Unless otherwise provided for in the present Agreement, the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 concerning experts on mission shall apply, *mutatis mutandis*, to the FMP and the FMP-personnel involved in the operation, furthermore, all properties and assets belonging to the contributing Nations and present in ALBANIA within the framework of the operation should enjoy the same privileges and immunities defined in the above mentioned United Nations Convention and mentioned in the present Agreement.
4. FMP-personnel shall be exempted from taxation by the Republic of ALBANIA on the salaries and emoluments received from the FMP and on any income received from outside the Republic of ALBANIA.
5. The Authorities of the Republic of ALBANIA shall accept as valid, without tax or fee, driving licenses and other licences and permits issued to FMP-personnel by their respective national Authorities.
6. Military FMP-personnel shall normally wear uniforms, and FMP-personnel may possess and carry arms if authorized to do so by their orders.
7. FMP shall be permitted to display FMP-flag or insignia and/or national flags or insignia of its constituent national elements/units on any uniform, means of transport or facility.

Article III

Jurisdiction

1. All FMP-personnel shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue even after they cease to be members of or employed by the FMP and after the expiration of the other provisions of the present Agreement.
2. Being considered as experts on mission, FMP-personnel shall be immune from personal arrest or detention. FMP-personnel mistakenly arrested or detained shall immediately be turned over to the FMP Authorities.
3. Should the Government consider that any FMP-personnel have committed a criminal offence, it shall promptly inform the FMP Force Commander and present to him any evidence available to it. Subject to the provisions of Article II, paragraph 3, FMP-personnel shall under all circumstances and at all times be subject to the exclusive jurisdiction of their respective national elements in respect of any criminal or disciplinary offences which may be committed by them in the Republic of ALBANIA, unless the Nation having such jurisdiction decides, taking in account the nature of the criminal offences, not to exercise it in favour of the Government under extradition procedures.
4. The FMP and the Authorities of the Republic of ALBANIA shall assist each other in the exercise of their respective jurisdictions. The contributing Nations to the FMP shall inform the Government about legal actions taken against the FMP-personnel who have committed a criminal offence.

Article IV

Identification

1. The FMP Force Commander shall issue to each member of the FMP before or as soon as possible after such member's first entry into the Republic of ALBANIA, as well as to all locally recruited personnel, a numbered identity card, which shall show full name, date of birth, title or rank, service (if appropriate) and photograph. Except as provided for in Article VI, paragraph 3 of the present Agreement, such identity card shall be the only document required of FMP-personnel.
2. FMP-personnel as well as locally recruited personnel shall be required to present, but not to surrender, their FMP identity cards upon demand of an appropriate official of the Government.

Article V

Deceased members

1. The FMP Force Commander shall have the right to take charge of and dispose of the body of a member of the FMP, who dies in the Republic of ALBANIA, as well as that member's personal property located within the Republic of ALBANIA.

2. Autopsies will not be performed on FMP-personnel without the agreement of the contributing Nation concerned.

Article VI

Entry and departure; transport; free and unrestricted passage.

1. The FMP and FMP-personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the Republic of ALBANIA, including airspace and territorial waters of the Republic of ALBANIA. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities required for support, training, and operations. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from the Republic of ALBANIA of the FMP and FMP personnel. For that purpose, the FMP-personnel shall be exempt from passports and visa regulations and immigration and restrictions on entering into or departing from the Republic of ALBANIA. They shall also be exempt from any regulations governing the resident of aliens in the Republic of ALBANIA, including registration, but shall not be considered as acquiring any right to permanent residence or domicile in the Republic of ALBANIA.
 2. The Government undertakes to supply the FMP, where necessary, with maps and other information, including locations of minefields and other dangerous impediments, which may be useful in facilitating its movements.
 3. For the purpose of such entry or departure, FMP-personnel shall only be required to have:
 - (a) an individual or collective movement order issued by or under the authority of the FMP Force Commander or any appropriate authority of a nation contributing to the FMP;
 - (b) a personal identity card issued (in accordance with article IV, paragraph 1. of the present Agreement) except in the case of first entry, when the personal identity card issued by the appropriate authorities of a Nation contributing to the FMP shall be accepted in lieu of the said identity card.
- Operations, training and movement shall not be allowed to be impeded or delayed by requests of the Albanian authorities to produce the above mentioned documents.
4. The Albanian authorities shall facilitate with all appropriate means all movements of personnel, vehicles, vessels, aircraft, equipment, supplies, through ports, airports or roads used.
 5. The FMP shall be exempt from providing inventories or other routine customs documentation on personnel, vehicles, vessels, aircraft, equipment, supplies, and provisions entering, exiting, or transiting the Albanian territory in support of the Operation.
 6. The FMP will use airports and related airport services, roads and ports without payment of duties, dues, tolls or charges. However, the FMP shall not claim exemptions from reasonable charges for service requested and received, but operations/movements and access shall not be allowed to be impeded pending payment for such services.
 7. Vehicles, vessels, aircraft used in support of the Operation shall not be subject to licensing or registration requirements, nor commercial insurance.

Article VII**Premises required for conducting the operational and administrative activities of the FMP and for accommodating the FMP-personnel: immunity of FMP premises.**

1. The Government shall make available free of charge, tax or duty to the FMP and in agreement with the FMP Force Commander:
 - (a) such areas and buildings for headquarters, camps or other premises as may be necessary for the conduct of the operational and administrative activities of the FMP and to the extent possible, for the accommodation of the FMP-personnel. Without prejudice to the fact that all such premises remain Host Nation territory, they shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the FMP;
 - (b) the FMP Force Commanders alone may consent to the entry of any government official or of any other person not a member of the FMP to such premises.
2. The Government undertakes to assist the FMP in obtaining and making available, where applicable, water, electricity and other facilities free of charge, or, where this is not possible, at the most favourable rate, and in the case of interruption or threat of interruption of service, to give as far as is within its powers the same priority to the needs of the FMP as to essential services. Where such utilities or facilities are not provided free of charge, payment shall be made by the FMP on terms to be agreed with the competent authorities of the Republic of ALBANIA. The FMP shall be responsible for the maintenance and upkeep of facilities so provided, being understood that operation, movements, access shall not be hindered pending payment of these charges and duties.
3. The FMP shall have the right, where necessary, to generate, within its premises, electricity for its use and to transmit and distribute such electricity.
4. The FMP may in the conduct of the Operation, have need to make improvements or modifications to certain infrastructure of the Republic of ALBANIA such as roads, utility systems, bridges, tunnels, buildings, etc.. Any such improvements or modifications of a non-temporary nature shall become part of and in the same ownership as that infrastructure. Temporary improvements or modifications may be removed at the discretion of the FMP Commanders, and the facility returned to as near its original condition as possible.

Article VIII**Claims and legal proceedings**

1. Claims for damage or injury to Government personnel or property, or to private personnel or property of the Republic of ALBANIA shall be submitted through governmental Authorities of the Republic of ALBANIA to the FMP Force Commander, and shall be settled in accordance with the following provisions.

In case of harm to personnel or damage to the property of FMP caused by the Government of the Republic of ALBANIA, by its personnel or any of its citizens, except in case of serious and intentional misdeed, each contributing Nation to the FMP could waive all claims for compensation, restoration or reimbursement for the harm or damage caused.

2. Claims procedures and procedures for settling disputes which may arise from injurious acts or events caused by the FMP or FMP - personnel acting to the disadvantage of the Republic of ALBANIA, the legal persons or the citizens of the Republic ALBANIA, as well as procedures for addressing damages claims by the FMP shall be set up by separate Arrangements.
3. Claims arising out of activities in connection with civil disturbances, protection of the FMP, firing of weapons, or which are incidents to an operational necessity (e.g. activities which provide for the support, implementation and participation by FMP and FMP personnel in the Operation and which are necessary for the protection of the FMP), are excluded and shall not furnish the basis for the payment of claims.
4. If any civil proceeding is instituted against FMP - personnel before any Albanian Court, the FMP Force Commander shall be notified immediately and he shall certify to the Court whether or not the proceeding is related to the official functions and duties of the person concerned.
 - (a) If the FMP Force Commander certifies that the proceeding is related to official functions/duties, such proceedings shall be discontinued. Except as otherwise agreed, any dispute or claim of a private law character to which the FMP or any FMP personnel is a party and over which the Albanian Courts do not have jurisdiction because of any provision of this Agreement, shall be settled by a standing Claims Commission to be established for that purpose by agreement in accordance with art.12.
 - (b) If the FMP Force Commander certifies that the proceeding is not related to official functions/duties, the proceeding may continue. If the FMP Force Commander certifies that a member of the FMP and operations is unable because of official functions/duties or authorized absence to protect his/her interests in the proceeding, the Court shall at the defendant's request suspend the proceeding until the elimination of the disability, but for not more than ninety days. Property of a member of the FMP and operations that is certified by the FMP Force Commander to be needed by the defendant for the fulfilment of his/her official functions/duties shall be free of seizure for the satisfaction of a judgement, decision or order.

The personal liberty of a member of the FMP and operations shall not be restricted in a civil proceeding, whether to enforce a judgement, decision on order, to compel an oath or for any other reason.

Article IX

Provisions, supplies and services, and sanitary arrangements

1. The Government undertakes to make available to the FMP, to the maximum extent, and whenever possible free of charge, facilities and supplies, such as food and fuel, vehicles and other equipment, provisions and other goods and services required for its subsistence and operations. In case of purchases made by the FMP on the local market, the FMP shall, on the basis of observations made and information provided by the Government in that respect,

avoid any adverse effect on the local economy. The FMP shall be exempt from general sales taxes in respect of all official purchases in the Republic of ALBANIA.

2. The FMP shall be allowed to import and to export free of duty or other restriction equipment, provisions, and supplies, necessary for the Operation, provided such goods are for the official use of the FMP or for sale via commissaries or canteens provided for FMP-personnel. Goods sold shall be solely for the use of FMP-personnel and not transferable to other parties.
3. The FMP and the Government shall cooperate with respect to sanitary services and shall extend to each other the fullest cooperation in matters concerning health particularly with respect to the control of communicable diseases, in accordance with international Conventions.
4. The FMP shall be allowed to contract directly with suppliers for services and supplies in the Republic of ALBANIA without payment of tax or duties. Such services and supplies shall not be subject to sales or other taxes. However, local personnel recruited and hired by the FMP shall:
 - (a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
 - (b) be immune from national services and/or military service obligations;
 - (c) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the FMP.

Article X

Currency

1. The Government undertakes to make available to the FMP against reimbursement in mutually acceptable currency, local currency required for the use of the FMP, including the payment of FMP-personnel, at the rate of exchange most favourable to the FMP.

Article XI

Communications

1. The Government recognises that the use of communications channels shall be necessary for the Operation. The FMP shall be allowed to operate its own internal mail and telecommunications services, including broadcast services.
This shall include the right to utilize such means and services as required to assure full ability to communicate, and the right to use all of the electro-magnetic spectrum for this purpose, free of cost. In implementing this right, the FMP shall make every reasonable effort to coordinate with and take into account the needs and requirements of appropriate authorities of the Republic of ALBANIA.

Article XII**Liaison**

The FMP Force Commander and the Government shall take appropriate measures to ensure close and reciprocal liaison at every appropriate level.

Article XIII**Disputes**

1. Disputes related to the interpretation or application of the present Agreement, which cannot be settled by direct negotiations shall, unless otherwise agreed, be settled exclusively through diplomatic channels between ALBANIA and contributing Nations.
2. Disputes concerning the terms of employment and conditions of service of locally recruited personnel shall be settled by the administrative procedures to be established between the FMP Force Commander and the Albanian Authorities.

Article XIV**Miscellaneous Provisions**

1. Whenever the present Agreement refers to the privileges, immunities and rights of the FMP and FMP-personnel and to the facilities the Government undertakes to provide to the FMP, the Government shall have the ultimate responsibility for the implementation and fulfilment of such privileges, immunities, rights and facilities by the appropriate local authorities of the Republic of ALBANIA.
2. The present Agreement shall enter into force on the day after the deposit of the last declaration by Parties on the completion of their internal procedures provided at this end. The present Agreement shall be applicable as from the day of its signature. Waiting for completion of the internal procedures, the Party concerned declares the present Agreement provisionally applicable at the moment of the signature.
3. The present Agreement shall remain in force until the departure of the final element of the FMP from the Republic of ALBANIA except that:
 - (a) article III, paragraph 1, and article IX, paragraph 4, and article XIII shall remain in force;
 - (b) the provisions of article VIII, paragraph 1, 2 and 3 shall remain in force until all claims have been settled, that arose prior to the termination of the present Agreement and were submitted within the provision of separate arrangements mentioned in article VIII, paragraph 2.
4. Any Party to the present Agreement may propose amendments to any of its provisions. Any such amendments will enter into force when accepted in writing by all signatory States.

5. Any Party wishing to withdraw from this Agreement must give a two months notice, in writing, to all other Signatories.
6. Any Nation will have the right to accede to the present Agreement; for this Nation the Agreement will enter into force upon signature or ratification, as the case may be.

IN WITNESS THEREOF

the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.

Done in Rome on 21st April 1997 in the English language in a single original which shall be deposited in the archives of the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic.
The Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.

TRADUZIONE NON UFFICIALE**ACCORDO****FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED I GOVERNI
DELLE NAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORZA
MULTINAZIONALE DI PROTEZIONE SULLO STATUS DI DETTA FORZA**

Considerando la Risoluzione 1101 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza una Forza Multinazionale di Protezione (FMP) in ALBANIA;

Prendendo atto del consenso dato dal Governo della Repubblica di ALBANIA ad una Forza militare multinazionale guidata dall'Italia,

il Governo di ALBANIA ed il Governo delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, qui di seguito denominate le Parti,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:**Articolo 1°****Sfera di applicazione e definizioni**

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al personale civile e militare, alle proprietà ed ai beni degli elementi/unità nazionali delle Nazioni che partecipano all'operazione quando agiscono in relazione all'Operazione o per prestare soccorso alla popolazione civile.
2. Le Parti contraenti potranno stipulare accordi supplementari per definire i dettagli dell'Operazione, tenendo conto anche della sua evoluzione futura.
3. Tranne nel caso in cui specificamente previsto altrove, le disposizioni del presente Accordo e gli obblighi assunti dalle autorità, ovvero i privilegi, le immunità, le

agevolazioni o le concessioni accordate alla FMP nella Repubblica di Albania o a ciascuno dei suoi membri si applicheranno nella Repubblica di Albania.

4. Ai fini del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:
- (a) "la FMP" indica la Forza Multinazionale di Protezione, che consiste in una coalizione di Nazioni che forniscono truppe, allo scopo di attuare la Risoluzione 1101, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza, su richiesta, un intervento della Forza Multinazionale di Protezione nella Repubblica di Albania,
 - (b) "l'Operazione" indica il sostegno, la preparazione e la partecipazione delle Nazioni che contribuiscono alla FMP,
 - (c) "il personale della FMP" indica il personale militare e civile appartenente ai servizi armati terrestri, marittimi o aerei della FMP nella Repubblica di Albania, quando si trova nel territorio della Repubblica di Albania per espletare i suoi doveri ufficiali, ad eccezione del personale assunto localmente,
 - (d) "strutture" indica tutti i locali ed il territorio necessario per svolgere le attività operative, di addestramento ed amministrative dalla FMP per l'Operazione, nonché per alloggiare il personale della FMP,
 - (e) "Governo" indica il Governo della Repubblica di Albania.

Articolo II

Privilegi e immunità della FMP e del personale della FMP

1. La FMP ed il personale della FMP che gode dei privilegi e delle immunità di cui al presente Accordo si asterranno dal compiere atti o svolgere attività incompatibili con l'imparzialità e l'internazionalità dei loro doveri, o che non siano conformi allo spirito del presente Accordo. La FMP ed il personale della FMP rispetteranno le leggi ed i regolamenti locali, compatibilmente con il mandato ad essi affidato. Il Comandante della Forza FMP adotterà i provvedimenti atti a garantire il rispetto di tali obblighi.
2. Il Governo si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale della FMP. La FMP ed il personale della FMP, nel corso delle attività svolte in Albania, dovranno contattare e collaborare con le legittime autorità centrali e locali della Repubblica di Albania.

3. Tranne nel caso in cui diversamente previsto nel presente Accordo, le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, relativa agli esperti in missione, si applicheranno, *mutatis mutandis*, alla FMP ed al personale della FMP che partecipa all'Operazione, inoltre, tutte le proprietà ed i beni che appartengono alle Nazioni partecipanti e presenti in Albania nell'ambito dell'operazione godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui alla summenzionata Convenzione delle Nazioni Unite, citata nel presente Accordo.
4. La Repubblica di Albania esenterà da tassazione gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal personale della FMP e tutti i redditi percepiti al di fuori della Repubblica di Albania.
5. Le Autorità della Repubblica di Albania accetteranno come validi, in esenzione da imposte o bolli, le patenti di guida e le altre licenze e permessi rilasciati al personale della FMP dalle rispettive Autorità nazionali.
6. Il personale militare della FMP indosserà di norma uniformi, ed il personale della FMP potrà possedere e portare armi, se all'uopo espressamente autorizzato.
7. Alla FMP sarà consentito applicare la bandiera o l'emblema della FMP e/o le bandiere o gli emblemi degli elementi/unità nazionali che la costituiscono su tutte le uniformi, i mezzi di trasporto o le strutture.

Articolo III **Giurisdizione**

1. Tutti i membri del personale della FMP saranno immuni da procedimenti legali per le parole scritte o pronunciate e tutti gli atti svolti in servizio. Tale immunità continuerà anche quando non saranno più membri o impiegati della FMP e dopo che le altre disposizioni del presente Accordo saranno decadute.
2. Poiché saranno considerati esperti in missione, i membri del personale della FMP saranno immuni da arresto o detenzione personale. Il personale della FMP arrestato o detenuto per errore sarà immediatamente consegnato alle Autorità della FMP.

3. Nel caso in cui il Governo ritenga che un membro del personale della FMP abbia commesso un reato penale, ne informerà tempestivamente il Comandante della Forza FMP, e gli presenterà tutte le prove disponibili. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo II, paragrafo 3, il personale della FMP sarà sempre e comunque soggetto alla giurisdizione esclusiva dei rispettivi elementi nazionali per quanto riguarda qualunque reato penale o disciplinare eventualmente da esso perpetrato nella Repubblica di Albania, tranne nel caso in cui la Nazione a cui compete tale giurisdizione non decida, data la natura dei reati penali, di non esercitarla a favore del Governo, ai sensi delle procedure di estradizione.
4. La FMP e le Autorità della Repubblica di Albania si presteranno assistenza reciproca nell'esercizio delle rispettive giurisdizioni. Le Nazioni che partecipano alla FMP informeranno il Governo delle azioni legali intentate nei confronti del personale della FMP che ha commesso un reato penale.

Articolo IV **Identificazione**

1. Il Comandante della Forza della FMP rilascerà ad ogni membro della FMP, prima o non appena possibile dopo il suo primo ingresso nella Repubblica di Albania, come pure a tutto il personale assunto localmente, una carta di identità numerata, indicante il nome per esteso, la data di nascita, la mansione o la qualifica, il servizio (se del caso) e la fotografia. Fatta salva l'eccezione di cui all'Articolo VI, paragrafo 3, del presente Accordo, tale carta d'identità sarà l'unico documento richiesto al personale della FMP.
2. Il personale della FMP ed il personale assunto localmente sarà tenuto a presentare, ma non a consegnare, la carta di identità della FMP su richiesta di un funzionario preposto del Governo.

Articolo V
Membri deceduti

1. Il Comandante della Forza della FMP avrà il diritto di prendere in carico e di disporre del corpo dei membri della FMP che muoiono nella Repubblica di Albania, nonché degli effetti personali di proprietà di tali membri, ubicati nella Repubblica di Albania.
2. Non verranno eseguite autopsie sui corpi del personale della FMP senza il consenso della Nazione partecipante interessata.

Articolo VI
Ingresso e partenza: trasporti: libertà illimitata di passaggio

1. La FMP ed il personale della FMP godranno, insieme con i loro veicoli, navi, aeromobili ed attrezzature, della libertà illimitata di passaggio, nonché dell'accesso senza impedimenti attraverso tutta la Repubblica di Albania, ivi compresi lo spazio aereo e le acque territoriali della Repubblica di Albania. Ciò comprende, ma non esclusivamente, il diritto a bivaccare, eseguire manovre, acuartierarsi ed utilizzare le zone o le strutture necessarie per il supporto, l'addestramento e le operazioni. Il Governo si impegna a facilitare l'ingresso e la partenza dalla Repubblica di Albania della FMP e del personale della FMP. A tal fine, il personale della FMP sarà esonerato dai regolamenti relativi a passaporti, visti e immigrazione e dalle restrizioni all'ingresso o alla partenza dalla Repubblica di Albania. Esso sarà altresì esonerato dai regolamenti che disciplinano la residenza degli stranieri nella Repubblica di Albania, ivi compresa la registrazione, ma non si potrà ritenere che abbia acquisito il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nella Repubblica di Albania.
2. Il Governo si impegna a procurare alla FMP, ove necessario, le carte e le altre informazioni, ivi compresa l'ubicazione dei campi di mine ed altri impedimenti pericolosi, che possono essere utili per facilitare i suoi movimenti.
3. Ai fini di tale ingresso o partenza, al personale della FMP sarà solo chiesto di essere in possesso di:

- (a) un ordine di spostamento individuale o collettivo rilasciato da o previa autorizzazione del Comandante della Forza FMP o di qualunque altra autorità preposta di una nazione che partecipa alla FMP;
- (b) un documento di identità personale rilasciato (in conformità con l'Articolo IV, paragrafo 1, del presente Accordo), tranne nel caso in cui si tratti del primo ingresso, quando la carta di identità personale rilasciata dalle autorità competenti di una Nazione che partecipa alla FMP sarà accettata al posto di detta carta di identità

Non si dovrà permettere che le operazioni, l'addestramento e gli spostamenti vengano ostacolati o ritardati da richieste delle autorità albanesi di mostrare i documenti sopra menzionati.

4. Le autorità albanesi agevoleranno con i mezzi adeguati tutti i movimenti di personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature e approvvigionamenti attraverso i porti, gli aeroporti o le strade utilizzate.
5. La FMP sarà esonerata dal presentare inventari o altra regolare documentazione doganale su personale, veicoli, navi, aeromobili, attrezzature, approvvigionamenti e forniture che entrano, escono o transitano nel territorio albanese a sostegno dell'Operazione.
6. La FMP utilizzerà gli aeroporti ed i relativi servizi aeroportuali, le strade ed i porti senza pagare dazi, tasse, pedaggi o tariffe. Tuttavia, la FMP non pretenderà di ottenere esenzioni da corrispettivi per servizi chiesti e ricevuti, ma non si consentirà che vengano ostacolate operazioni/movimenti ed accesso nell'attesa che tali servizi vengano pagati.
7. I veicoli, le navi e gli aeromobili usati a sostegno dell'Operazione non saranno soggetti all'obbligo di autorizzazioni o registrazioni, né ad assicurazione commerciale.

Articolo VII**Locali necessari per svolgere le attività operative ed amministrative della FMP
e per ospitare il personale della FMP: immunità dei locali della FMP**

1. Il Governo metterà a disposizione della FMP in esenzione da oneri, imposte o dazi ed in accordo con il Comandante della Forza FMP:
 - (a) le aree e gli edifici per i quartier generali, i campi o altri locali che potranno essere necessari per svolgere le attività operative ed amministrative della FMP e, nella misura del possibile, per la sistemazione del personale della FMP. Fermo restando il fatto che tali locali resteranno territorio della Nazione Ospitante, saranno inviolabili e soggetti al controllo ed all'autorità esclusive della FMP,
 - (b) solo i Comandanti della Forza della FMP potranno consentire l'accesso di qualsiasi funzionario governativo o di qualunque altra persona che non sia membro della FMP a tali locali.
2. Il Governo si impegna a coadiuvare la FMP per farle avere e metterle a disposizione, ove possibile, acqua, elettricità ed altre strutture in esenzione da oneri o, ove ciò non sia possibile, alla tariffa più favorevole, ed in caso di interruzione o minaccia di interruzione del servizio, a concedere ai bisogni della FMP, per quanto nei suoi poteri, la stessa priorità accordata ai servizi essenziali. Nei casi in cui tali utenze o strutture non vengano fornite in esenzione da oneri, la FMP provvederà al pagamento a condizioni da concordare con le autorità competenti della Repubblica di Albania. La FMP sarà responsabile della manutenzione e del mantenimento delle strutture in tal modo fornite; resta inteso che il funzionamento, gli spostamenti e l'accesso non saranno ostacolati in attesa del pagamento di tali oneri o dazi.
3. La FMP avrà il diritto, ove necessario, di generare, all'interno dei suoi locali, l'elettricità di cui necessita e di trasmettere e distribuire tale elettricità.
4. La FMP, nello svolgimento dell'Operazione, potrebbe avere necessità di apportare miglioramenti o modifiche a talune infrastrutture della Repubblica di Albania, quali strade, sistemi di utenze, ponti, gallerie, edifici ecc. Ciascuno di tali miglioramenti o modifiche di carattere non temporaneo diverranno parte di e di proprietà di quell'infrastruttura. I miglioramenti o le modifiche temporanee potranno essere

rimosse a discrezione dei Comandanti della FMP, e l'installazione potrà essere riportata, per quanto possibile, alle sue condizioni originarie

Articolo VIII **Istanze e procedimenti legali**

1. Le istanze per danni o lesioni al personale o alle proprietà del Governo, ovvero al personale privato o alle proprietà della Repubblica di Albania saranno demandate, tramite le Autorità governative della Repubblica di Albania, al Comandante della Forza della FMP, e saranno composte in conformità con le disposizioni seguenti. In caso di lesioni al personale o danni a proprietà della FMP, causati dal Governo della Repubblica di Albania, dal suo personale o da qualsiasi suo cittadino, tranne in caso di misfatti gravi e intenzionali, ciascuna delle Nazioni che partecipano alla FMP potrà rinunciare a tutte le richieste di indennizzo, restauro o rimborso per le lesioni o i danni provocati.
2. Le procedure relative alle istanze ed alla composizione delle controversie che potrebbero insorgere per atti o avvenimenti nocivi provocati dalla FMP o dal personale della FMP a svantaggio della Repubblica di Albania, persone giuridiche o cittadini della Repubblica di Albania, come pure le procedure per trattare le istanze per danni della FMP saranno stabilite con Accordi separati.
3. Le istanze che insorgono per attività connesse a disordini civili, protezione della FMP, uso di armi da fuoco, ovvero incidentali ad un'esigenza operativa (ad esempio, attività che prevedono il supporto, l'attuazione e la partecipazione della FMP e del personale della FMP all'Operazione e che sono necessarie a proteggere la FMP) sono escluse e non costituiranno la base per il pagamento di indennizzi.
4. Nel caso in cui vengano intentati procedimenti civili nei confronti del personale della FMP dinanzi a qualunque Tribunale albanese, il Comandante della Forza della FMP dovrà essere immediatamente avvertito e dovrà dichiarare al Tribunale se il procedimento si riferisce a mansioni e compiti ufficiali del personale interessato o meno.

- (a) Nel caso in cui il Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti saranno sospesi. Tranne nei casi in cui diversamente concordato, eventuali controversie o cause di diritto privato di cui siano parte la FMP o il personale della FMP e su cui i Tribunali albanesi non hanno giurisdizione in virtù di una qualunque delle disposizioni del presente Accordo, saranno composte da una Commissione Permanente per i Contenziosi, che sarà all'uopo istituita di comune accordo, in conformità con l'Articolo 1.2.
- (b) Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che il procedimento non si riferisce a mansioni/compiti ufficiali, i procedimenti potranno aver corso. Nel caso in cui Comandante della Forza della FMP attesti che un membro della FMP e delle operazioni non sia in grado, dovendo svolgere mansioni/compiti ufficiali o per assenza autorizzata, di proteggere i suoi interessi nel procedimento, il tribunale, su richiesta del convenuto, potrà sospendere il procedimento fino a quando l'incapacità non sussisterà più, ma per non più di novanta giorni. Le proprietà di un membro della FMP e delle operazioni, di cui il convenuto ha bisogno - come attestato dal Comandante della Forza della FMP - per espletare le sue mansioni/compiti ufficiali, non potranno essere sequestrate per eseguire una sentenza, decisione o ordinanza. La libertà personale di un membro della FMP e delle operazioni non sarà limitata in un procedimento civile, né per eseguire una sentenza, una decisione o una ordinanza, né per rispettare un giuramento, né per nessun altro motivo.

Articolo IX

Rifornimenti, approvvigionamenti e servizi e misure sanitarie

1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, nella misura maggiore possibile, e se possibile gratuitamente, articoli e rifornimenti, quali provviste alimentari e carburante, veicoli ed altre attrezzature, approvvigionamenti ed altri beni e servizi necessari per la sussistenza e le operazioni. In caso di acquisti effettuati dalla FMP sul mercato locale, la FMP, sulla base delle osservazioni svolte e delle informazioni fornite dal Governo in merito, eviterà ripercussioni nefaste sull'economia locale. La FMP sarà esonerata dalle imposte generali sulle vendite per tutti gli acquisti ufficiali nella Repubblica di Albania.

2. Alla FMP sarà consentito importare ed esportare in esenzione da dazi o altre restrizioni attrezzature rifornimenti ed approvvigionamenti necessari per l'Operazione, a condizione che tali beni siano per uso ufficiale della FMP o per vendita tramite i commissari o le mense per il personale della FMP. I beni venduti saranno per uso esclusivo del personale della FMP e non potranno essere trasferiti ad altre parti.
3. La FMP ed il Governo collaboreranno per i servizi sanitari e si presteranno reciprocamente la massima collaborazione su questioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda il controllo delle malattie contagiose, in conformità con le Convenzioni internazionali.
4. Alla FMP sarà consentito contrattare direttamente con i fornitori per servizi e forniture nella Repubblica di Albania, senza dover pagare imposte o dazi. Tali servizi e forniture non saranno soggetti a vendite o ad altre imposte. Tuttavia, il personale locale assunto ed impiegato dalla FMP sarà
 - (a) immune da procedimenti legali per le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti commessi in servizio;
 - (b) immune dagli obblighi del servizio nazionale e/o militare;
 - (c) esente da tassazione su stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dalla FMP.

Articolo X Valuta

1. Il Governo si impegna a mettere a disposizione della FMP, dietro rimborso in valuta reciprocamente accettabile, la valuta locale necessaria per la FMP, ivi compreso il pagamento del personale della FMP, al tasso di cambio più favorevole per la FMP.

Articolo XI **Comunicazioni**

- 1 Il Governo riconosce che per l'Operazione sarà necessario usare canali di comunicazione. Alla FMP sarà consentito far funzionare la sua posta ed i suoi servizi di telecomunicazione interni, ivi compresi i servizi per le trasmissioni. Ciò comprenderà il diritto di utilizzare i mezzi ed i servizi necessari a garantire la piena capacità di comunicazioni, ed il diritto di usare a tal fine l'intero spettro elettromagnetico, senza spese. Nell'attuare tale diritto, la FMP si sforzerà al massimo per coordinare e prendere in considerazione i bisogni e le necessità delle autorità competenti della Repubblica di Albania.

Articolo XII **Collegamento**

Il Comandante della Forza della FMP ed il Governo adotteranno le misure appropriate per garantire un collegamento stretto e reciproco ad ogni livello adeguato.

Articolo XIII **Controversie**

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non potranno essere composte tramite negoziati diretti saranno composte esclusivamente attraverso i canali diplomatici fra l'Albania e le Nazioni partecipanti, tranne nel caso in cui diversamente concordato.
2. Le controversie relative alle condizioni di impiego e di servizio del personale assunto localmente saranno composte in base alle procedure amministrative che saranno predisposte dal Comandante della Forza FMP e dalle Autorità albanesi.

Articolo XIV**Varie**

1. Ogni qualvolta, nel presente Accordo, ci si riferisce ai privilegi, alle immunità ed ai diritti della FMP e del personale della FMP ed alle facilitazioni che il Governo si impegna a concedere alla FMP, il Governo si assumerà la responsabilità ultima dell'attuazione e del rispetto di tali privilegi, immunità, diritti ed agevolazioni da parte delle autorità locali competenti della Repubblica di Albania.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dopo il deposito dell'ultima dichiarazione delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine previste. Il presente Accordo sarà applicabile dal giorno della firma. In attesa che vengano espletate le procedure interne, la parte interessata dichiarerà che l'Accordo sarà temporaneamente applicabile al momento della firma.
3. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla partenza dell'ultimo elemento della FMP dalla Repubblica di Albania, tranne per quanto riguarda:
 - (a) l'Articolo II, paragrafo 1, l'Articolo IX, paragrafo 4, e l'Articolo XIII, che resteranno in vigore,
 - (b) le disposizioni dell'Articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 3, che resteranno in vigore fino a quando saranno state composte tutte le controversie insorte prima della sospensione del presente Accordo e presentate in base alle disposizioni degli accordi separati di cui all'Articolo VIII.
4. Qualunque Parte al presente Accordo potrà proporre emendamenti a ciascuna delle sue disposizioni. Tali emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati accettati per iscritto da tutti gli Stati firmatari.
5. Qualunque parte che desideri recedere dal presente Accordo dovrà darne notifica scritta con due mesi di anticipo a tutti gli altri Stati.
6. Qualunque Nazione avrà il diritto di aderire al presente Accordo; per tale Nazione l'Accordo entrerà in vigore alla firma o alla ratifica, a seconda dei casi.

IN FEDE DI CHE

i seguenti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21 aprile 1997 in lingua inglese in un unico originale, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ne invierà copie autenticate a tutti i firmatari ed agli Stati che vi aderiranno.